



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[ART. 1 - FINALITA'](#)

[ART. 2 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO](#)

[ART. 3 - DEFINIZIONI](#)

[ART. 4 - USO DELL'ACQUA POTABILE](#)

[ART. 5 - TIPI DI FORNITURA](#)

TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

[ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE CANALIZZATE](#)

[ART. 8 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE NON CANALIZZATE O CANALIZZATE IN MODO NON ADEGUATO](#)

[ART. 9 - ONERI COLLEGATI ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO](#)

[ART. 10 - VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA](#)

[ART. 11 - RIATTIVAZIONE DI UTENZA IDRICA](#)

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I – DERIVAZIONE DI UTENZA

[ART. 12 - DERIVAZIONE DI UTENZA](#)

[ART. 13 - MANUTENZIONE DELLA DERIVAZIONE DI UTENZA](#)

CAPO II - APPARECCHIO DI MISURA

[ART. 14 - APPARECCHI DI MISURA](#)

[ART. 15 - POSA DEGLI APPARECCHI DI MISURA](#)

[ART. 16 - INTERVENTI SUGLI APPARECCHI DI MISURA](#)

[ART. 17 - OBBLIGHI E DIVIETI](#)

[ART. 18 - CONDOMINIO](#)

[ART. 19 - PRESSIONE E PORTATA](#)

CAPO III - PROPRIETA' DELLA RETE

[ART. 20 - PROPRIETA' DELLA RETE](#)

[ART. 21 - PERMESSI E SERVITÙ](#)

CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI INTERNI

[ART. 22 - IMPIANTO INTERNO DI DISTRIBUZIONE](#)

[ART. 23 - PRESCRIZIONI - DIVIETI](#)

CAPO V - DISCIPLINA IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI

[ART. 24 - IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI](#)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

[ART. 25 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO](#)

[ART. 26 - VIOLAZIONI](#)

[ART. 27 - PUBBLICITA'](#)

[ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE](#)

[ART. 29 - ABROGAZIONE DI NORME](#)

[ART. 30 - NORMATIVA TRANSITORIA](#)

[ART. 31 - FORO COMPETENTE](#)

[ART. 32 - NORMA DI CHIUSURA](#)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile e regola i rapporti tra il Comune proprietario della rete, Carniacque S.p.A. che gestisce il servizio, ed i singoli Contraenti e Utenti.

2. Oltre che dal presente Regolamento, il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, dalle condizioni generali di fornitura; i rapporti con i singoli Utenti del servizio sono disciplinati anche dal contratto di fornitura.

3. La fornitura dell'acqua potabile è subordinata alla stipula di uno specifico contratto, redatto su appositi moduli forniti da Carniacque S.p.A., in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo e di erogazione del servizio.

4. Il contratto di fornitura è l'unico documento che impegna Carniacque S.p.A. alla fornitura del servizio agli utenti.

[↗](#)

ART. 2 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica nell'ambito territoriale dei Comuni, per conto dei quali Carniacque S.p.A. gestisce il Servizio idrico integrato. [↗](#)

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) Acqua potabile: l'acqua destinata al consumo umano, secondo la vigente normativa;
- b) Apparecchio di misura (o contatore): dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed avente caratteristiche conformi alle normative tecniche.
- c) Contraente: il soggetto che ha stipulato il contratto di fornitura;
- d) Derivazione di utenza: è il complesso di tubazioni, apparecchiature, manufatti che costituiscono il tratto di rete idrica compreso tra l'organo di presa installato sulla condotta distributrice principale e il punto di consegna, come di seguito definito.
- e) Fornitura del servizio di distribuzione dell'acqua potabile: è l'attività di captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e vendita dell'acqua potabile.
- f) Impianto interno di distribuzione: è il complesso di tubazioni, dispositivi ed elementi accessori normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua, che sono installati all'interno della proprietà degli Utenti.
- g) Organo di intercettazione: dispositivo di intercettazione del flusso dell'acqua potabile posto sulla condotta idraulica che consente la totale chiusura/apertura del flusso.
- h) Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature idrauliche interrate (misuratore, organo di intercettazione).
- i) Punto di consegna: è la delimitazione tra la rete di distribuzione esterna e l'impianto di distribuzione interno, di regola coincidente con l'apparecchio di misura, se questo è collocato sul suolo pubblico al limite della proprietà privata, oppure coincidente con il confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata dell'Utente in tutti gli altri casi.
- j) Rete di distribuzione esterna: l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori (compresa la condotta distributrice principale) destinato a portare l'acqua potabile ai vari Utenti, che si estende fino al punto di consegna.
- k) Richiedente: soggetto (Ditta, Ente, persona fisica... altro) che inoltra una domanda di allacciamento o di fornitura del servizio a Carniacque S.p.A..
- l) Sospensione della fornitura: temporanea cessazione della fornitura dell'acqua potabile;
- m) Strade non canalizzate: sono le strade non servite dalla condotta distributrice principale.
- n) Utente: è ogni soggetto consumatore/utilizzatore dell'acqua potabile;
- o) Utenza: edificio, infrastruttura, insediamento collegato alla rete di distribuzione esterna. [↗](#)

ART. 4 - USO DELL'ACQUA POTABILE

1. La fornitura dell'acqua potabile ha come scopo primario il soddisfacimento delle necessità di consumo umano.

2. L'utilizzazione di acqua potabile per usi diversi dal consumo umano (ad esempio: industriali, agricoli, terziario, innaffiamento giardini e orti, ecc.) è consentita, soltanto a condizione che non venga pregiudicato il soddisfacimento dello scopo primario e che non ne venga pregiudicata la qualità.

3. Carniacque S.p.A. garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

4. Carniacque S.p.A. presta il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile entro i limiti delle disponibilità idriche, intese anche come capacità di captazione dalle sorgenti, e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti esistenti gestite ed in esercizio. Per tale motivo sono sempre soggette a parere tecnico preventivo di fattibilità dell'allacciamento:

- a. le derivazioni al servizio di nuove urbanizzazioni, sia pubbliche sia private;
- b. i piani attuativi, la cui realizzazione comporti o possa comportare un incremento degli Utenti;
- c. le modifiche di destinazioni d'uso di immobili, da cui derivi o possa derivare un sostanziale incremento del numero di Utenti e del conseguente prelievo idrico (quali, per esempio, la trasformazione di tavoli e simili in edifici ad uso ricettivo-alberghiero anche solo stagionale, o la conversione di edifici da uso domestico ad uso produttivo);
- d. le realizzazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici isolati, ubicati nei tratti terminali delle linee di adduzione dell'acquedotto e degli edifici collocati ad un'altezza superiore alla normale quota di riferimento del centro abitato più prossimo;
- e. le nuove derivazioni al servizio di immobili situati in aree con pregresse criticità impiantistiche, già note alle Amministrazioni competenti o di approvvigionamento idrico dalle sorgenti.

Nei casi sopra elencati, le condizioni di erogazione sono valutate caso per caso, in relazione alle caratteristiche degli impianti esistenti ed alla potenzialità di captazione delle sorgenti; qualora la rete di distribuzione esterna non consenta una sufficiente pressione di esercizio e/o una adeguata portata, può essere autorizzata la realizzazione, da parte del richiedente, di impianti di sollevamento, autoclavi e serbatoi ad uso privato, ovvero la derivazione da fonti di approvvigionamento autonomo nel rispetto della vigente normativa di cui al R.D. 1775/1933 e alla L.R. 16/2002.

5. L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative, diversi da quanto specificato nel contratto, pena la sospensione della fornitura previo preavviso, la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte di Carniacque S.p.A..

6. E' vietato al Contraente e, più in generale, agli Utenti di rivendere o sub-fornire l'acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non indicati nel contratto di fornitura.

7. E' vietato derivare acqua da fontane pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso di Carniacque S.p.A.. [☞](#)

ART. 5 - TIPI DI FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua potabile si distingue nelle seguenti categorie contrattuali:

- a) *uso civile domestico*: sono le forniture di acqua utilizzata per l'alimentazione umana, per l'igiene personale e degli ambienti eseguite in favore unità abitative urbane e rurali;
- b) *uso civile non domestico*: sono le forniture di acqua destinate sempre al consumo umano, ma eseguite in favore di edifici pubblici (scuole, ospedali, caserme,...);
- c) *uso industriale*: sono le forniture di acqua ad uso esclusivamente industriale, artigianale e terziario in genere;
- d) *uso pubblico*: sono le forniture di acqua per l'alimentazione di fontane pubbliche (fontane ornamentali, fontanelle, ecc. situate in giardini pubblici piazze...)
- e) *uso allevamento*: sono le forniture di acqua potabile destinate ad attività di allevamento di animali, esercitate nel rispetto delle vigenti normative;
- f) *uso antincendio*: sono le forniture di acqua potabile per l'alimentazione di impianti antincendio (quali, per esempio, idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia), destinate esclusivamente allo spegnimento di incendi;
- g) *uso temporaneo*: uso precario per somministrazioni temporanee e/o occasionali (per esempio, cantieri).

2. A ciascuna categoria contrattuale corrisponde una specifica tipologia di contratto di fornitura e uno specifico piano tariffario stabilito secondo la normativa vigente.

3. Qualora l'acqua fornita ad un Utenza venga destinata a più usi (es. uso civile domestico e uso industriale), Carniacque S.p.A. provvederà ad installare, in relazione a ciascun uso, distinte prese, ciascuna delle quali sarà provvista di un apparecchio di misura; ad ogni presa deve corrispondere una rete di condotte interne ben distinta da quella delle altre reti.

4. Qualora non sia possibile differenziare la rete delle condotte interne, l'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente e il volume d'acqua verrà fatturato applicando la corrispondente tariffa. [☞](#)

TITOLO II

SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La fornitura di acqua potabile avviene tramite allacciamento dell'impianto interno di distribuzione alla rete di distribuzione esterna.
2. Lunghe le strade pubbliche, già servite da una rete di distribuzione esterna adeguata (strade canalizzate), entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, Carniacque S.p.A. è tenuta alla fornitura di acqua, previo pagamento degli importi stabiliti in base al preventivo per l'esecuzione dell'allacciamento, ove non esistente, secondo quanto disposto al successivo art. 7.
3. Lungo le strade pubbliche non servite da una rete di distribuzione esterna, oppure servite da una rete di distribuzione non adeguata, l'allacciamento è subordinato al pagamento anticipato da parte del Richiedente degli importi necessari per la realizzazione di tutti i lavori e ciò sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano.
4. Rimane salva la facoltà di realizzare direttamente le opere necessarie, qualora queste siano compatibili con il programma di interventi previsto dal Piano d'Ambito. [☞](#)

ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE CANALIZZATE

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata a Carniacque S.p.A., su appositi moduli.
2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allacciamento e il tipo di fornitura, secondo le categorie di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il Richiedente dovrà allegare alla domanda di allacciamento tutti i documenti specificati nel modulo stesso nonché copia della dichiarazione di conformità dell'impianto interno.
4. Carniacque S.p.A. si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una adeguata istruttoria della pratica.
5. La presentazione della domanda di allacciamento dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allacciamento dell'utenza alla rete di distribuzione esterna, ma non impegna Carniacque S.p.A. alla somministrazione del servizio, che è subordinata alla previa stipulazione del contratto di fornitura.
6. A seguito della presentazione della richiesta di allacciamento, in esito all'istruttoria, Carniacque S.p.A. comunica al richiedente il preventivo tecnico-economico dei lavori necessari; nel preventivo sono indicati:
 - le opere edili e idrauliche da realizzare con le relative modalità tecniche;
 - l'importo dovuto per la realizzazione dell'allacciamento e per l'attività di istruttoria, quantificato in relazione ai costi, anche amministrativi, necessari;
 - gli adempimenti a carico del Richiedente e l'eventuale ulteriore documentazione necessaria.
7. Dopo l'accettazione scritta del preventivo e il pagamento degli importi dovuti, Carniacque S.p.A. provvederà all'esecuzione delle opere edili e idrauliche stabilite nel preventivo, nel rispetto dei termini stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
8. Su richiesta del Richiedente, Carniacque S.p.A. può consentire che tutte le opere edili necessarie alla realizzazione della derivazione di utenza (o anche soltanto parte di esse) siano eseguite a cura e spese del Richiedente; in questo le opere dovranno essere eseguite nello scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate da Carniacque S.p.A., con facoltà per Carniacque S.p.A. di ogni controllo e verifica in corso della esecuzione dei lavori, e comunque con la precisazione che l'allacciamento sarà subordinato alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite.
9. In caso di rinuncia all'allacciamento per qualsiasi motivo, il Richiedente sarà ugualmente tenuto a pagare le spese sostenute da Carniacque per la redazione del preventivo.
10. Il pagamento degli importi indicati nel preventivo non fa sorgere in capo agli Utenti, alcun diritto sulla derivazione, che rimane di proprietà del Comune. [☞](#)

ART. 8 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE NON CANALIZZATE O CANALIZZATE IN MODO NON ADEGUATO

1. Per l'allacciamento di utenze in prossimità di strade non canalizzate, valgono le regole stabilite all'art. 7, salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo.
2. A seguito della presentazione della richiesta di allacciamento, in esito all'istruttoria, Carniacque S.p.A. comunica al richiedente il preventivo tecnico-economico dei lavori necessari (comprensivi anche eventualmente dell'estensione/potenziamento della condotta distributrice principale).

3. L'allacciamento potrà essere eseguito soltanto dopo l'estensione della condotta distributrice principale.
4. Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi in cui, a seguito della domanda di allacciamento, sia necessario provvedere al potenziamento della condotta distributrice principale. [🔗](#)

ART. 9 - ONERI COLLEGATI ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

1. La realizzazione di nuove derivazioni e condotte, o di potenziamento delle condotte esistenti che interessino proprietà private, è subordinata all'ottenimento, da parte del richiedente, prima dell'inizio dei lavori, del consenso scritto da parte di tutti i proprietari interessati alla esecuzione degli stessi, in modo che Carniacque S.p.A. sia sollevata da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori su proprietà di terzi.
2. In caso di realizzazione di nuove derivazioni, condotte o di potenziamento delle condotte esistenti che interessino strade statali, regionali o provinciali, oppure attraversamenti di corsi d'acqua o ferrovie, il Richiedente è obbligato al pagamento anche delle spese di istruttoria per il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente competente (ANAS o altro Ente). [🔗](#)

ART. 10 - VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA

1. Chi intenda utilizzare a proprio nome un'utenza per la quale è già in corso un regolare contratto con un diverso Contraente, senza interruzione della fornitura, è tenuto a fare domanda di voltura dell'utenza a proprio nome, dimostrando di avere titolo per utilizzare la medesima.
2. In ogni caso di voltura è comunque necessaria la stipulazione di un apposito contratto di fornitura con il nuovo Contraente.
3. Il Contraente continua a rispondere degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura fino alla data di cessazione del contratto stesso.
4. Ogni effetto relativo alla voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipulazione del contratto da parte del nuovo Contraente.
5. La stipulazione da parte di Carniacque S.p.A. di un nuovo contratto relativo a una utenza esistente comporta la contestuale cessazione del precedente contratto relativo alla medesima utenza.
6. Carniacque S.p.A. ha comunque la facoltà di pretendere l'adempimento di tutti gli obblighi relativi ad una utenza, oltre che nei confronti del Contraente, anche nei confronti di chi l'abbia utilizzata, indipendentemente dalla voltura e dalla stipulazione di un contratto (es. in caso di morte del Contraente; locazione).
7. Ai fini della voltura è necessario provvedere alla lettura del contatore secondo le seguenti modalità:
 - il richiedente potrà comunicare per iscritto a Carniacque S.p.A. la lettura del consumo finale, con dichiarazione sottoscritta anche dal precedente Contraente (lettura concordata) e in tal caso i consumi al nuovo Contraente saranno calcolati da tale lettura;
 - in mancanza di lettura concordata, Carniacque S.p.A. provvederà per proprio conto alla lettura del contatore e caso i consumi addebitati al nuovo Contraente saranno calcolati a partire da tale lettura.
8. Anche in caso di voltura il richiedente è comunque tenuto a corrispondere gli importi stabiliti da Carniacque S.p.A..
9. Qualora la richiesta riguardi utenze già allacciate alla rete di distribuzione esterna, ma prive di apparecchio di misura, la fornitura è subordinata all'installazione di idoneo apparecchio di misura, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e fatte salve situazioni particolari.
10. In caso di decesso del Contraente, gli eredi sono tenuti a dare avviso scritto a Carniacque S.p.A. mediante lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede di Carniacque S.p.A. (o anche mediante qualsiasi altra forma di trasmissione ritenuta per legge equipollente alla raccomandata a/r), ovvero mediante comunicazione consegnata personalmente presso gli uffici di Carniacque S.p.A. e a provvedere alla voltura dell'Utenza e alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura ovvero a chiedere la risoluzione del contratto.
11. In mancanza di tempestiva comunicazione, Carniacque S.p.A. si riserva di sospendere la fornitura fino alla stipulazione di un nuovo contratto. [🔗](#)

ART. 11 - RIATTIVAZIONE DI UTENZA IDRICA

1. In mancanza di domanda di voltura, alla cessazione di un contratto per qualsiasi ragione, la fornitura viene interrotta, e può essere ripresa soltanto a fronte di richiesta di riattivazione.
2. La richiesta di riattivazione della fornitura presso utenze già allacciate deve essere presentata a CARNIACQUE S.p.A., su appositi moduli.
3. La riattivazione del servizio può essere effettuata soltanto previa stipulazione di un nuovo contratto. [🔗](#)

TITOLO III
DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – DERIVAZIONE DI UTENZA

ART. 12 - DERIVAZIONE DI UTENZA

1. La somministrazione di acqua ad un edificio è fatta di regola mediante la concessione di una sola derivazione di utenza.

2. La derivazione di utenza è realizzata da Carniacque S.p.A. eseguendo i lavori di derivazione dalla condotta distributrice principale fino al punto di consegna, e comunque non oltre il limite del confine di proprietà tra suolo pubblico e privato, salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento.

3. Sono a carico del Contraente tutti i lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione che insiste sul suolo privato (impianto interno di distribuzione) oltre che le spese preventivate per la realizzazione della derivazione.

4. Spetta a Carniacque S.p.A. determinare le caratteristiche della derivazione di utenza (posizione, portata, calibro, apparecchio di misura, ecc.), in relazione alla tipologia della fornitura dichiarata dal Richiedente nella domanda di allacciamento, nonché il percorso delle diramazioni, la posizione dell'apparecchio di misura, dell'organo di intercettazione e di altri eventuali accessori idraulici. [☞](#)

ART. 13 - MANUTENZIONE DELLA DERIVAZIONE DI UTENZA

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria della derivazione di utenza fino al punto di consegna è a carico di Carniacque S.p.A., la quale si riserva -in caso di particolari ed eccezionali situazioni [\[1\]](#) e accertate responsabilità di terzi - di chiedere un contributo economico al Contraente servito dalla derivazione.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto interno è a carico esclusivo del Contraente, salvo quanto diversamente previsto in relazione all'apparecchio di misura.

3. Gli spostamenti e/o le modifiche della derivazione di utenza realizzati su richiesta del Contraente o necessari in conseguenza di fatti imputabili al Contraente sono eseguiti da Carniacque S.p.A. a spese del Contraente.

4. Il Contraente non può servirsi di un allacciamento per altri stabili o per altri locali, anche se di sua proprietà, diversi da quelli per cui l'allacciamento stesso è stato concesso, senza specifica autorizzazione da parte di Carniacque S.p.A..

5. E' vietato manomettere o modificare alcuna parte della derivazione d'utenza. Qualora venisse riscontrata la manomissione o il danneggiamento di qualsiasi parte o elemento della derivazione di utenza, Carniacque S.p.A. eseguirà i necessari interventi di riparazione o ripristino a spese del Contraente, addebitandogli ogni danno conseguente alla manomissione.

6. Il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno ai sensi del precedente comma costituisce legittima causa di sospensione della fornitura.

7. Carniacque S.p.A. ha, comunque e in ogni caso, facoltà di imporre lo spostamento e/o la modifica della derivazione di utenza, per esigenze tecniche, la modifica è subordinata al pagamento anticipato delle spese necessarie, con facoltà per Carniacque S.p.A. di sospendere la fornitura. [\[1\]](#)

Nota [\[1\]](#) all'art. 13 c. 1, c. 7: situazioni "particolari" ed "eccezionali", trattasi di casistiche marginali che si riporta in elenco non esaustivo:-prese conseguenti l'esecuzione di lavori (o attività) non autorizzati, modifica significativa della consistenza dell'utenza o della tipologia degli impianti interni, prese idriche abusive, prese realizzate in modo irregolare o senza il pieno rispetto delle norme tecniche (es. varie utenze allacciate su unica presa senza autorizzazione, collegamenti entro edifici, ecc.) prese realizzate o passanti, anche parzialmente, su proprietà di terzi che non consentono l'accesso a Carniacque per la manutenzione. [☞](#)

CAPO II - APPARECCHIO DI MISURA

ART. 14 - APPARECCHI DI MISURA

1. Ogni utenza è corredata da un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia di derivazione, fornito ed installato esclusivamente da Carniacque S.p.A., che ne conserva la proprietà esclusiva, anche se l'apparecchio fosse eccezionalmente collocato all'interno della proprietà privata.

2. Carniacque S.p.A. stabilisce a suo insindacabile giudizio il tipo di apparecchio di misura da installare, in funzione dell'uso dichiarato dal Contraente nel contratto di fornitura.

3. Il Contraente ha facoltà di richiedere la verifica dell'apparecchio di misura con le modalità previste dalla Carta dei Servizi. [☞](#)

ART. 15 - POSA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal costruttore.
2. Gli apparecchi di misura sono di norma collocati in prossimità del confine tra proprietà pubblica e privata e comunque nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei da Carniacque S.p.A., all'interno di un apposito vano che ne consente l'accesso.
3. Di regola, e a valle dell'apparecchio di misura è installato, a cura di Carniacque S.p.A. e a spese del Contraente, un organo di intercettazione. L'installazione dell'organo di intercettazione a monte dell'apparecchio resta, invece, a carico di Carniacque S.p.A..
4. Carniacque S.p.A. provvede alla posa, gestione e manutenzione degli apparecchi di misura.
5. Nel caso in cui l'apparecchio di misura sia collocato all'interno della proprietà privata del Contraente, la stipulazione del contratto di fornitura comporta anche il consenso del Contraente, affinché Carniacque S.p.A. possa accedervi in qualsiasi momento per le esigenze del servizio.
6. Nel caso in cui l'apparecchio di misura sia posto in una proprietà privata di terzi, diversi dal Contraente, questi dovrà presentare a Carniacque S.p.A. l'autorizzazione scritta del proprietario alla collocazione dell'apparecchio e all'accesso per le esigenze del servizio.
7. Carniacque S.p.A. ha, comunque e in ogni caso, facoltà di verificare la funzionalità dell'apparecchio e sostituirlo e/o imporne lo spostamento per esigenze tecniche, a spese del Contraente. [2]

Nota [2] all'art. 15 c. 7: "esigenze particolari"- trattasi di ipotesi marginali che si riporta elenco non esaustivo:- oltre ai casi di cui alla **Nota [1]** prese/apparecchi di misura abusivi o realizzati in modo irregolare (es. senza ottenimento di autorizzazioni/servitù, non rispettose delle distanze previste dalla vigente normativa, ecc.); prese /apparecchi di misura diventati non idonee in relazione all'esecuzione da parte del privato di lavori/opere o a modifiche apportate dall'utente all'immobile servito (consistenza, entità del prelievo idrico, variazioni degli impianti interni, ecc.); casi in cui le prese esistenti, per particolari ragioni tecniche o ambientali, non risultano idonee o possono dare luogo a rischi per la sicurezza di cose o persone; quando sopra l'allacciamento /apparecchio siano state eseguite altre opere (es. vasche, fontane, aiuole, marciapiedi), depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento. [🔗](#)

ART. 16 - INTERVENTI SUGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Per ogni intervento relativo all'apparecchio di misura viene redatto un apposito foglio di lavoro, dove sono menzionati il tipo di apparecchio, il numero di matricola, il consumo registrato, nonché il tipo di intervento (per es., installazione, sostituzione o rimozione), il motivo dell'intervento e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizione di Carniacque S.p.A. ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
3. Qualora l'apparecchio di misura non sia più adeguato, ad esclusivo e motivato giudizio di Carniacque S.p.A., questa ha facoltà di procedere alla sostituzione dello stesso con altro, anche di calibro o di tipo diverso.
4. Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, l'esecuzione dei lavori necessari è subordinata al pagamento anticipato delle spese necessarie e alla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura, aggiornato sulla base delle nuove specifiche di fornitura.
5. Qualora, ad esclusivo e motivato giudizio di Carniacque S.p.A., sia necessario spostare l'apparecchio di misura in altro luogo, lo spostamento è subordinato al pagamento anticipato delle spese necessarie, con facoltà per Carniacque S.p.A. di sospendere la fornitura.
6. Il Contraente può richiedere lo spostamento o la sostituzione dell'apparecchio di misura e il relativo intervento sarà realizzato da Carniacque S.p.A., anche tramite incaricato, previa verifica di fattibilità tecnica e previo pagamento delle relative spese; eventuali opere di adeguamento dell'impianto interno rimangono a carico del Contraente.
7. In ogni caso il Contraente non potrà pretendere nulla per eventuali modifiche all'impianto interno di distribuzione derivanti da modifiche o spostamenti necessari dell'apparecchio di misura. [🔗](#)

ART. 17 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Il Contraente assume l'obbligo di custodia dell'apparecchio di misura installato in base al contratto di fornitura; egli deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria (ivi compreso il gelo per malacustodia) o dolo, ed è tenuto, pertanto, a rimborsare a Carniacque S.p.A. eventuali spese di riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura.
2. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere ispezionabili, sgombri e puliti i vani degli apparecchi di misura, nonché di garantire l'accesso all'apparecchio di misura al personale incaricato per le verifiche e gli interventi.
3. Il Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Carniacque S.p.A. di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi di misura, di irregolarità nelle erogazioni o di inconvenienti di qualunque natura, comprese eventuali disfunzioni/rotture dell'apparecchio di misura.
4. Al Contraente è fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento all'apparecchio di misura.
5. La manomissione dei sigilli o qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'ap-

parecchio misuratore comporta la sospensione immediata dell'erogazione e la risoluzione del contratto. [🔗](#)

ART. 18 - CONDOMINIO

1. Nel caso di condominio è consentita l'installazione di un unico apparecchio di misura per l'intero immobile, ma ciò a condizione che ogni singola unità abitativa sia dotata di uno specifico contatore privato per il controllo dei consumi posto in opera e gestito a cura e spese dello stesso condominio.

2. Nel caso di installazione di un unico apparecchio di misura condominiale, il Contraente è l'amministratore del condominio e il riparto dei consumi di acqua potabile tra i singoli condomini viene effettuato mediante il contatore privato della singola unità abitativa.

3. In ogni caso nei rapporti del condominio con Carniacque S.p.A. farà fede l'apparecchio di misura installato da Carniacque S.p.A..

4. Su richiesta scritta dell'amministratore del condominio, quale Contraente, Carniacque S.p.A. (o suoi delegati) può svolgere il servizio di lettura dei contatori privati secondo le modalità previste dalla Carta dei servizi, previo consenso all'accesso nella proprietà privata da parte degli interessati. [🔗](#)

ART. 19 - PRESSIONE E PORTATA

1. Carniacque S.p.A. garantisce i livelli di pressione e portata previsti nella Carta dei Servizi.

2. Il Contraente può chiedere la verifica della pressione di rete di distribuzione esterna con le modalità previste dalla Carta dei Servizi. [🔗](#)

CAPO III – PROPRIETÀ DELLA RETE

ART. 20 - PROPRIETÀ DELLA RETE

1. La rete di distribuzione esterna (comprese le derivazioni di utenza) appartiene al Comune ed è gestita da Carniacque S.p.A..

2. Le eventuali opere di prolungamento e potenziamento della rete di distribuzione dell'acquedotto sino al punto di consegna rimangono di proprietà del Comune, anche se vi sia stato concorso di privati nelle spese. [🔗](#)

ART. 21 - PERMESSI E SERVITÙ

1. Ogniqualvolta si renda necessario, il Contraente deve consentire, ovvero deve ottenere da terzi, la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione del Comune e deve, comunque, agevolare quest'ultima per il miglior esercizio della somministrazione.

2. Le relative spese sono a carico del Contraente.

3. Salvo espresso patto contrario, tali servitù sono costituite a titolo gratuito in favore del Comune e di Carniacque S.p.A., che possono valersene anche per effettuare altre forniture.

4. La somministrazione è, comunque, subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant' altro necessario alla costruzione, alla sicurezza ed all' esercizio degli impianti occorrenti.

5. Carniacque S.p.A. non assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e, pertanto, ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti degli stessi resta a carico del Contraente interessato.

6. Per quanto non diversamente previsto nel presente regolamento, in speciali norme di legge o nel contratto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di servitù. [🔗](#)

CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 - IMPIANTO INTERNO DI DISTRIBUZIONE

1. Gli impianti interni di distribuzione devono essere installati, gestiti e sottoposti a manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia, in modo da garantire in ogni momento la conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e in materia di sicurezza, alle disposizioni igienico sanitarie ed alla normativa tecnica, anche al fine di non causare danni agli impianti di distribuzione esterna.

2. Le tubazioni dovranno essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo, utilizzando, se del caso, apposite coibentazioni. **[3]**

3. L'installazione e la manutenzione di eventuali apparecchi interni per la riduzione della pressione a valle del contatore, compresi i relativi accessori (rubinetti, manometri, ecc.) è a carico del Contraente.

4. Il Contraente è tenuto a rispettare le eventuali prescrizioni impartite da Carniacque S.p.A., finalizzate a garantire il corretto svolgimento del servizio.

5. Carniacque S.p.A. può rifiutare o sospendere la somministrazione dell'acqua, qualora l'impianto interno non risponda ai requisiti necessari a garantire sia la sicurezza della distribuzione in rete dell'acqua potabile, sia l'operatività

della rete di distribuzione esterna.

6. Inoltre Carniacque S.p.A. può rifiutare o sospendere la somministrazione dell'acqua qualora l'impianto non sia conforme alla normativa tecnica stabilita dalle normative in vigore.

7. Carniacque S.p.A. non è responsabile della qualità e della pressione dell'acqua dopo il punto di consegna.

8. Carniacque S.p.A. non è responsabile dei danni e delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare da vizi di costruzione e/o manutenzione e/o esercizio dell'impianto interno o da sua vetustà od obsolescenza, mancata installazione/funzionamento/ errata taratura di riduttori di pressione. Carniacque S.p.A. non può in alcun modo essere chiamata a rispondere dei danni che possono derivare al Contraente o a terzi dagli impianti interni.

9. Carniacque S.p.A. non può in alcun modo essere chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati dall'uso dell'acqua per lo spegnimento di incendi o per allagamenti causati dagli impianti interni.

10. Il Contraente è tenuto al pagamento dell'acqua potabile fornitagli, anche in caso di perdite o guasti dell'impianto domestico, salva l'applicazione dell'art. 77 del Regolamento di Fognatura in quanto compatibile.

11. Il Contraente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili dell'impianto domestico, in modo da evitare ogni dispersione di acqua.

12. Carniacque S.p.A. non assume alcun obbligo di richiamare l'attenzione del Contraente su eventuali anomalie dei consumi, pur avendone la cura a farlo.

13. In caso di consumi anomali dell'impianto domestico, Carniacque S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura di acqua, fino all'individuazione dalla causa dell'anomalia e alla riparazione del guasto individuato.

Nota [3] all'art. 22: Per la posa delle tubazioni dei nuovi impianti idrici dovranno essere mantenute distanze cautelative da cisterne e serbatoi interrati, vasche settiche, concimaie, sistemi disperdenti al suolo di acque reflue e condotti fognari, tenendo conto delle vigenti normative tecniche e delle distanze minime previste dal Codice Civile e dai Regolamenti comunali d'Igiene. Potranno essere adottate, ove necessarie in funzione del contesto locale, idonee opere di protezione delle condotte (es. controtubi, cunicoli, ecc.). [↗](#)

ART. 23 - PRESCRIZIONI - DIVIETI

1. Qualora l'apparecchio di misura si trovi all'interno della proprietà privata, è vietato manomettere o modificare la conduttura che porta all'apparecchio di misura medesimo.

2. È, altresì, vietato collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, all'apparecchio di misura o alle tubazioni dell'impianto interno o della derivazione di utenza.

3. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti altre acque, in qualsiasi forma e con qualsiasi caratteristica (vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua di altro acquedotto o acqua commista a altre sostanze).

4. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

5. Qualora l'Utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

6. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno nella rete di distribuzione esterna, dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. [↗](#)

CAPO V - DISCIPLINA IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI

ART. 24 - IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI

1. La fornitura di acqua per impianti antincendio è consentita soltanto previa verifica di fattibilità tecnica e stipulazione di uno specifico contratto di fornitura.

2. Valgono le regole generali in materia di derivazione previste per gli impianti interni, salvo quanto di seguito diversamente stabilito.

3. L'impianto antincendio deve essere progettato e costruito, tenendo conto della portata e della pressione che Carniacque S.p.A. è in grado di fornire mediante l'esistente rete di distribuzione; i dati relativi alla pressione e alla portata della rete di distribuzione esterna devono essere comunicati da Carniacque S.p.A. su richiesta di chi vi ha interesse.

4. I dati relativi alla pressione e alla portata della rete di distribuzione esterna comunicati da Carniacque S.p.A. si riferiscono alla situazione normale di esercizio e non implicano alcuna garanzia su di essi al momento dell'uso effettivo dell'impianto antincendio.

5. Con la comunicazione dei dati relativi alla pressione e alla portata della rete di distribuzione esterna, Carniacque S.p.A. non assume alcuna responsabilità sulla progettazione e la realizzazione dell'impianto antincendio.

6. Gli impianti antincendio alimentati da una derivazione di utenza priva di apparecchio di misura sono muniti di apposito sigillo applicato da Carniacque S.p.A..

7. E' comunque facoltà del Richiedente realizzare una vasca di accumulo di adeguata capacità, al fine di garantirsi in ogni momento la portata e la pressione necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.

8. Ogni impianto antincendio munito di vasca di accumulo deve essere servito esclusivamente mediante rete idrica separata, interna alla proprietà e, pertanto, alimentata a valle dell'apparecchio di misura.

9. Qualora per verificate ragioni di natura impiantistica non sia possibile realizzare una vasca di accumulo, può essere concesso l'uso della rete interna a servizio dell'impianto antincendio, da alimentare direttamente mediante uno stacco della derivazione di utenza a valle dell'apparecchio di misura, purché dotata di apposito sistema di disconnessione, realizzato secondo le prescrizioni e gli schemi tecnici stabiliti da Carniacque S.p.A., la quale provvederà anche a stabilire il calibro dell'apparecchio di misura, in modo da non costituire ostacolo all'erogazione dell'acqua

10. Per gli impianti alimentati a valle del misuratore non sono dovuti canoni antincendio.

11. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio è a totale carico del Contraente. [☞](#)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. Carniacque S.p.A. si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.

2. Carniacque S.p.A. non assume responsabilità alcuna per eventuali sospensioni o riduzioni di fornitura o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore (ad esempio: carenza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi ecc.).

3. Carniacque S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l'erogazione dell'acqua per esigenze tecniche e di servizio, e per interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio.

4. Le sospensioni e le limitazioni del servizio vengono effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli Utenti, in relazione alla gravità dei problemi tecnici da risolvere.

5. Carniacque S.p.A. provvederà ad informare anticipatamente gli Utenti della sospensione o della limitazione del servizio, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi.

6. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a proprio cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

7. Le interruzioni o limitazioni della somministrazione previste ai precedenti commi non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto. [☞](#)

ART. 26 - VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento obbligano i responsabili al risarcimento dei danni nei confronti di Carniacque S.p.A..

2. In caso di riscontrata violazione delle norme del presente Regolamento, Carniacque S.p.A. è tenuta a farne segnalazione alle Autorità competenti per l'irrogazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. E' fatta salva l'irrogazione delle altre sanzioni eventualmente applicabili, previste dal vigente ordinamento. [☞](#)

ART. 27 - PUBBLICITA'

1. Carniacque S.p.A. assicura la divulgazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e integrazioni, e si impegna a rendere disponibile agli Utenti, presso i propri uffici e sul proprio sito internet istituzionale, copia aggiornata del Regolamento. [☞](#)

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dall'AATO, l'adozione da parte dei Comuni interessati, trascorso il previsto periodo di affissione all'Albo pretorio dell'Ente. Ogni modificazione o integrazione del Regolamento deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme. [☞](#)

ART. 29 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento sostituisce eventuali precedenti regolamenti in uso presso i Comuni relativi alla stessa materia, i quali cessano pertanto di avere efficacia all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento.

2. Si intendono altresì superate tutte le precedenti disposizioni comunali, attinenti la stessa materia del Regolamento, contrarie o incompatibili con quelle in esso contenute. [☞](#)

ART. 30 - NORMATIVA TRANSITORIA

1. Le utenze che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non fossero conformi alle disposizioni ivi contenute, verranno adeguate secondo un piano di intervento previsto da Carniacque S.p.A..

2. Nella regolarizzazione delle utenze (es. installazione apparecchio di misura nelle utenze prive), Carniacque S.p.A. procederà secondo i tempi e le direttive stabilite dall'Autorità d'Ambito Centrale Friuli o che saranno imposte da sopravvenute normative.

3. Il piano di intervento previsto da Carniacque S.p.A. verrà reso pubblico nelle forme previste dalla Carta dei Servizi.

4. Per circostanze particolari, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su specifica richiesta, Carniacque S.p.A. può concordare particolari condizioni di fornitura, in via transitoria, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento. Tali condizioni transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati. Esse devono essere previste soltanto per un periodo di tempo determinato, con possibilità di proroga su richiesta degli interessati e sulla base di adeguate motivazioni di carattere tecnico. [🔗](#)

ART. 31 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del Regolamento è quello del Contraente. [🔗](#)

ART. 32 - NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica, Edilizia e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle determinazioni ministeriali, regionali, dell' AATO, per quanto compatibili. [🔗](#)